

COMUNE DI ARCIDOSO

REGOLAMENTO LOCALE
D'IGIENE E SANITÀ PER IL
CONTRASTO AL
FENOMENO DEL
SOVRAFFOLLAMENTO
ABITATIVO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N. _____ DEL

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e contrastare il fenomeno del sovraffollamento abitativo dei locali destinati ad abitazione nonché quello dell'occupazione di altri locali ad uso abitativo.

Art. 2
Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

2. Si considera sovraffollamento la permanenza ad uso abitativo nei locali adibiti ad abitazione, anche se temporanea ed occasionale e che non sia qualificabile come mera visita di cortesia, di un numero di persone maggiore, rispetto ai parametri indicati dagli artt. 2 e 3 del D. M. 05.07.1975, che di seguito si riportano:

- 1 persona – Superficie minima di 28 mq;
- 2 persone – Superficie minima di 38 mq;
- 3 persone – Superficie minima di 42 mq;
- 4 persone – Superficie minima di 56 mq;
- 5 persone – Superficie minima di 66 mq;
- 6 persone – Superficie minima di 76 mq;
- 7 persone – Superficie minima di 86 mq;
- 8 persone – Superficie minima di 96 mq;
- 9 persone – Superficie minima di 106 mq;
- 10 persone – Superficie minima di 116 mq, con un incremento di 10 mq per ogni persona in più;

3. La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, per ogni persona in soprannumero rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975 e riportati dal comma 2 del presente articolo.

4. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento, se imputabile a titolo di dolo o di colpa.

Art. 3
Procedimento di accertamento ed irrogazione della sanzione

1. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento e della contestazione della violazione, diffida, anche verbalmente, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975 entro 5 giorni. Detta diffida viene altresì notificata per iscritto al soggetto proprietario dell'immobile.

2. In caso di inottemperanza alla diffida verbale e scritta, a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00.

3. Resta ferma la facoltà per l'autorità comunale di disporre lo sgombero dell'immobile ai sensi dell'art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dell'art. 50 TUEL.

Articolo 4
Occupazione di altri locali ad uso abitativo

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.....), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc.....) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità. La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma. Detti locali, possono tuttavia essere utilizzati per i fini predetti unicamente in via occasionale e temporanea per esigenze contingenti ad esclusione di quelli non abitabili o agibili.

2. La violazione delle norme del presente articolo, fatto salvo quanto previsto da norme speciali in materia, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

3. L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro 24 ore, i locali dalle persone vi alloggiano; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.

3. In caso di inottemperanza alla diffida verbale e scritta, a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento sarà applicata una sanzione pecuniaria da € 100,00 ad € 500,00. Resta altresì ferma la facoltà per l'autorità comunale di disporre lo sgombero dell'immobile ai sensi dell'art. 222 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie) e dell'art. 50 TUEL.

Articolo 5
Norme finale ed entrata in vigore

1. Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

2. Il presente Regolamento, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.